SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 291**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 1° dicembre 1986, n. **870.**

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

86G1225

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 12 dicembre 1986, n. 861;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Amnistia

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonchè per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorchè il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonchè da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

1. L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzo di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'art. 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del presente decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale, nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonchè dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

1. L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia

estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Art. 5.

Rinunciabilità dell'amnistia

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

Indulto

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dall'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni soggettive dall'indulto

1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 8.

Esclusioni oggettive dall'indulto

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-*bis*, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

9) 286 (guerra civile);

10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);

11) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

12) 306 (banda armata);

13) 314 (peculato);

14) 315 (malversazione a danno di privati);

15) 317 (concussione);

16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

18) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

20) 422 (strage);

21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

23) 430 (disastro ferroviario);

24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

28) 438 (epidemia);

29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;

36) 628, comma terzo (rapina aggravata);

37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

39) 648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;

4) 215 (peculato militare);

5) 216 (malversazione a danno di militari);

6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantità di pena condonata.

Art. 9.

Indulto per le pene accessorie

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

Art. 10.

Indulto condizionato

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, è concesso indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

Art. 11.

Revoca dell'indulto

1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 12.

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

Il testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, è il seguente:

«Art. 57. *(Reati commessi col mezzo della stampa periodica).* — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

Il testo degli articoli 491, 476 e 482 del codice penale (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati) è il seguente:

«Art. 491. *(Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).* — Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso».

«Art. 476. *(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).* — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni».

«Art. 482. *(Falsità materiale commessa dal privato).* — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo». [Gli articoli 477 e 478 riguardano, rispettivamente, la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti].

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

Il testo degli articoli 7, 1, 2, 4 e 5 della legge n. 895/1967 (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati), come sostituiti i primi quattro, rispettivamente, dagli articoli 14, 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è il seguente:

«Art. 7. — Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi». [L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento alle disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14 della medesima legge, prevede che: «Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa»].

«Art. 1. — Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

«Art. 2. — Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

«Art. 4. — Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato».

«Art. 5. — Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):

Il comma terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 e i commi sesto, ottavo e decimo dell'art. 10 della medesima legge così dispongono:

«Art. 23, comma terzo. — Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

«Art. 10, comma sesto. — La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica». [Comma così sostituito dalla legge 16 luglio 1982, n. 452; il primo periodo dello stesso comma è stato poi ulteriormente così modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85].

Il testo dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei primi due commi dell'art. 9 della legge n. 968/1977 sulla protezione e la tutela della fauna e sulla disciplina della caccia, citati nel comma soprariportato, è il seguente:

«Art. 31 R.D. n. 773/1931. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

«Art. 9 legge n. 968/1977, primo e secondo comma. — La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco».

«Art. 10, comma ottavo. — La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 10, decimo comma. — Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Note all'art. 1, comma 1, lettera g):

— I reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale sono, rispettivamente, la resistenza a un pubblico ufficiale e la violenza privata.

— L'art. 1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) prevede che:

«Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose».

— Il testo dell'art. 61 del codice penale è il seguente:

«Art. 61. *(Circostanze aggravanti comuni).* — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di cricostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità».

— Il n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che: «La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

(omissis)

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):

Il testo vigente dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404 è il seguente:

«Art. 19. *(Perdono giudiziale).* — Se per il reato commesso da minore degli anni 18 il Tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):

Il testo dell'art. 77 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 77. *(Ambito e modalità d'applicazione).* — Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può

disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria o misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3):

Il quarto comma dell'art. 319 del codice penale prevede che: «Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4):

Il primo comma dell'art. 318 del codice penale (per il quarto comma dell'art. 319 si veda nella nota precedente) così dispone:

«Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 9):

Il comma secondo dell'art. 385 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, così dispone: «La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 10):

Il primo comma dell'art. 391 del codice penale così dispone: «Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386».

Note all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 16):

— I commi secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale così dispongono:

«Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila». [Il presente comma è stato aggiunto dalla legge 11 maggio 1966, n. 296; la multa è stata così triplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

— Il n. 2) del primo comma dell'art. 583 del codice penale e il secondo comma del medesimo articolo così dispongono:

«La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

(omissis)

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 17):

Il comma terzo dell'art. 595 del codice penale (Diffamazione) così dispone: «Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Note all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2):

— Il testo degli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge n. 615/1966 è il seguente:

«Art. 9. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto — con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h — al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300 mila a lire tre milioni».

«Art. 10. — Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 150 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico è , punito con l'ammenda da lire 150 mila a lire 450 mila».

«Art. 14. — Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 90 mila a lire 900 mila.

Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso».

Art. 15. — Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione».

Art. 18. — Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.000».

Gli importi delle ammende previste negli articoli soprariportati sono stati così elevati dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (gli importi originari erano un terzo di quelli indicati negli articoli).

— Il testo degli articoli 21 (come modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689), 22 e 24-*bis* (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305) della legge n. 319/1976 è il seguente:

«Art. 21. — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi — effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma — non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a)* e *b)*; ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura».

Art. 22. — Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni».

Art. 24-*bis*. — Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione».

— Il comma secondo dell'art. 15 della medesima legge n. 319/1976 prevede che:

«I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge [termine prorogato di centottanta giorni dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650];

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 3):

I commi sesto e settimo dell'art. 9 della lege n. 171/1973 così dispongono:

«In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni».

Note all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 5):

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 2. — È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti,.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000».

— Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 667/1985 (il testo del predetto decreto, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, e nell'art. 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare, con la pubblica amministrazione prevista dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4):

Il testo delle disposizioni citate è il seguente:

«Art. 24. — Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi».

«Art. 25, primo comma — I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eleminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000».

«Art. 25, terzo comma. — Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effetta la smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda a L. 2.000.000 a L. 5.000.000».

Art. 26. — Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000».

Art. 27. — I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17».

«Art. 29. — Ciunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 6):

Il testo degli articoli 17 e 20 della legge n. 979/1982 è il seguente:

«Art. 17. — Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni».

«Art. 20. — Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L. 500.000 a L.10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.
Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo, è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione.
Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 7):

Il testo dell'art. 3 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è il seguente:

«Art. 3. *(Alterazione di armi).* — Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 dell legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 8):

Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 31/1976 è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la resclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, è il seguente:

«Art. 81. *(Concorso formale. Reato continuato).* — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c):

Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che:

«Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costituivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

(omissis)

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità».

Note all'art. 3, comma 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 98 del codice penale, come modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 98. *(Minore degli anni diciotto).* — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorità maritale».

— I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che:

«Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

(omissis)

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;

(omissis)

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

— Il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794, è il seguente:

«Art. 583. *(Circostanze aggravanti).* — La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

— I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che:

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni [la multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689];

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

(omissis)

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona».

— Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, è il seguente:

«Art. 421. *(Proscioglimento prima del dibattimento).* — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera pronunziata in giudizio».

Note all'art. 3, comma 1, lettera f):

— Il testo dell'art. 48 del codice penale militare di pace è il seguente:

«Art. 48. *(Circostanze attenuanti comuni).* — Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri miliari;

2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore».

— Il testo dell'art. 69 del codice penale, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, è il seguente:

«Art. 69. *(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).* — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Note all'art. 4, comma 1, lettera a):

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 646/1982, oltre a modificare le leggi sopracitate, reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):

Il testo dell'art. 167 del codice penale è il seguente:

«Art. 167. *(Estinzione del reato).* — Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessa la esecuzione delle pene accessorie».

Note all'art. 6, comma 2:

— L'art. 624 del codice penale concerne il reato di furto.

— Per il testo dei numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale si veda nelle note all'art. 3, comma 1, lettera *d*).

— Il testo dei primi due commi dell'art. 628 (relativo al reato di rapina) e del primo comma dell'art. 629 del codice penale (relativo al reato di estorsione) è il seguente:

«Art. 628, primo e secondo comma. — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o da altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».

«Art. 629, primo comma. — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]».

— L'art. 575 del codice penale prevede il reato di omicidio.

— Si trascrive il testo dei numeri 1) e 2) dell'art. 62 del codice penale e dell'art. 89 del medesimo codice:

«Art. 62. *(Circostanze attenuanti comuni).* — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui».

«Art. 89. *(Vizio parziale di mente).* — Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacià di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 186 (insubordinazione con violenza) del codice penale militare di pace, del secondo comma dell'art. 195 (violenza contro un inferiore) e dell'art. 198 del medesimo codice (come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 5 e 8 della legge 26 novembre 1985, n. 689):

«Art. 186, secondo comma. — Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

«Art. 195, secondo comma. — Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

«Art. 198. *(Provocazione).* — Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

Note all'art. 6, comma 4:

— Il D.M. 25 luglio 1980 approva le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativa alla conversione del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e alla introduzione di nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

— La legge n. 18/1980 concerne norme sull'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili.

Nota all'art. 6, comma 5:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974, è il seguente:

«Art. 8. — Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazioni del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile».

Nota all'art. 7, comma 1:

Per il testo delle leggi citate si veda nelle note all'art. 4, comma 1, lettera *a)*.

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 2):

Il testo dei primi due commi dell'art. 270 del codice penale è il seguente:

«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 3):

Il primo comma dell'art. 270-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 3 del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, prevede che: «Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 11):

Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 289-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del D. L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191:

«Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo».

Note all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 16):

— Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 319 del codice penale:

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;
2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni [la multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689], se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. [Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte].

— L'art. 320 del codice penale si occupa della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e l'art. 321 delle pene per il corruttore.

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 22):

Il secondo comma dell'art. 429 del codice penale prevede che: «Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 25).

Si trascrive il testo dei commi primo e terzo dell'art. 432 del codice penale:

«Comma primo. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

«Comma terzo. — Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 26):

Il terzo comma dell'art. 433 del codice penale prevede che: «Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 36):

Si trascrive il terzo comma dell'art. 628 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e poi dall'art. 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646:

«La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni [la multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* [associazione di tipo mafioso]».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 37):

Si trascrive il secondo comma dell'art. 629 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 497:

«La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [la multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 38):

Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 630 del codice penale, come sostituito, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894:

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 1):

Il comma primo dell'art. 167 del codice penale militare di pace prevede che: «Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 e 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2):

Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2.

Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 3):

Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2.

Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 1):

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1383/1941 è il seguente:

«Art. 3. — Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 2):

Il testo dell'art. 2 della legge n. 645/1952, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 152/1975, è il seguente:

«Art. 2. *(Sanzioni penali).* — Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due milioni a venti milioni di lire. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi.

Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1) e 2), del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1), del codice penale».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 3):

Il testo dell'art. 71 del secondo comma dell'art. 74 e dell'art. 75 della legge n. 685/1975 è il seguente:

«Art. 71. *(Attività illecite).* — Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'art. 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire sei milioni a lire duecento milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire quattro milioni a lire cento milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]».

«Art. 74. *(Aggravanti specifiche),* secondo comma. — Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi».

«Art. 75. *(Associazione per delinquere).* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cento milioni a lire quattrocento milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 4):

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 836/1976, è il seguente:

«Art. 1. — Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto.

Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'art. 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo».

La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 giugno 1984, n. 180 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 4 luglio 1984) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo soprariportato, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana.

Note all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 5):

— Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 17/1982 prevede che: «Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni».

— Il testo dell'art. 18 della Costituzione è il seguente:

«Art. 18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera e):

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 110/1975:

«Art. 1. *(Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra).* — Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra».

Nota all'art. 8, comma 2:

Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.-L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, è il seguente:

«Art. 81. *(Concorso formale. Reato continuato).* — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

Nota all'art. 12, comma 1:

Il secondo comma dell'art. 593 del codice di procedura penale prevede che: «L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ha luogo con declaratoria del giudice che pronunciò la sentenza di condanna».

86G1228

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1986, n. **866**.

Esercizio delle funzioni di esperto presso i tribunali di sorveglianza da parte degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che in forza dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è istituito in ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello un tribunale di sorveglianza;

Considerato che di tale tribunale sono chiamati a far parte esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che la procedura di nomina degli esperti componenti il tribunale di sorveglianza richiede un congruo lasso di tempo, stante la necessità di procedere alla scelta dopo adeguata istruttoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei tribunali di sorveglianza attraverso la utilizzazione degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza, nominati ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1986, n. 431;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al conferimento delle nuove nomine, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e comunque non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di esperto presso i tribunali di sorveglianza è esercitato dagli esperti già nominati presso le sezioni di sorveglianza dai presidenti delle corti d'appello su delega del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 28

86G1231

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1986, n. **867**.

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di approntare strumenti di incentivazione per la ricerca industriale nel campo della cooperazione tecnologica internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, quinto comma, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata, già approvate nelle sedi competenti, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca

applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata, di volta in volta, dal Ministro medesimo e composta da un massimo di cinque esperti di elevata qualificazione professionale, di cui uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) ed i restanti dallo stesso Ministro.

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prevede le formalità di controllo sulla partecipazione italiana all'iniziativa.

4. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 29

86G1232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1986, n. **868.**

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in cardiologia è contrassegnata con asterisco.

Lo stesso articolo è integrato nel senso che è aggiunta la seguente scuola:

* scuola di specializzazione in «odontostomatologia» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

L'art. 71, relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 282 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in cardiologia, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 283. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 284. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 285. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 286. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 287. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 288. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria I;
fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica I;
informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 289. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . » 50
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare I. . ore 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I . . . . » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare I . . . . » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II . . . . » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare II . . . . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4º Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III . . . . ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia . . . . » 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III . . . . » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 290. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle seguenti strutture:

corsia di degenza cardiologica;
ambulatorio di cardiologia;
unità di terapia intensiva coronarica;
laboratorio di elettrocardiografia;
laboratorio di poligrafia cardiologica;
laboratorio di ecocardiografia;
laboratorio di elettrocardiografia dinamica;
laboratorio di ergometria;
laboratorio di emodinamica e radiologia contrastografica;
laboratorio di diagnostica strumentale vascolare;
laboratorio di medicina nucleare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 291. — Ai fini della frequenza ai corsi ed alle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 292. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla normativa generale per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 293. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 294. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 295. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 296. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 297. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 298. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 299. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia (dento-maxillo-facciale)	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 300. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 48

86G1230

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1986.

Conferma del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Napoli a commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel territorio dello stesso comune.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 472, che ha prorogato al 31 dicembre 1986 il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986, con il quale il prefetto dott. Sergio Vitiello, commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Napoli, è stato nominato commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli, fino allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina del commissario straordinario al comune di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 1986, con il quale, ai sensi degli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è stato sciolto il consiglio comunale di Napoli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, fino all'insediamento degli organi ordinari, il prefetto dott. Sergio Vitiello;

Decreta:

Il prefetto dott. Sergio Vitiello, nella qualità di commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Napoli, è confermato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1986

p. *Il Presidente:* AMATO

86A9783

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 agosto 1986.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, demanio e ammende» di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, demanio e ammende» di Catania formulata dall'intendenza di finanza di Catania, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, demanio e ammende» di Catania è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e saràpubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1986
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 394

86A9588

DECRETO 11 agosto 1986.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Palermo formulata dall'intendenza di finanza di Palermo, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Palermo è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 323

86A9589

DECRETO 11 agosto 1986.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Bologna formulata dall'intendenza di finanza di Bologna, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bologna;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo e demanio» di Bologna è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e saràpubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 322

86A9586

DECRETO 11 agosto 1986.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti giudiziari, bollo e demanio» di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti giudiziari, bollo e demanio» di Cagliari formulata dall'intendenza di finanza di Cagliari, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Cagliari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti giudiziari, bollo e demanio» di Cagliari è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1986
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 395

86A9587

DECRETO 11 agosto 1986.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «affitti, bollo e demanio» di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «affitti, bollo e demanio» di Firenze, formulata dall'intendenza di finanza di Firenze, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «affitti, bollo e demanio» di Firenze è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 324

86A9590

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1986.

Determinazione della quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nell'anno 1987.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1987;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Codeina	base kg	250
Diidrocodeina	»	130
Etilmorfina	»	40
Morfina	»	30
Folcodina	»	1
Ossicodone	»	1
Idrocodone	»	1
Idromorfone	»	1
Ossimorfone	»	1
Tebacone	»	1
Bupremorfina	»	0,500

Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

e per l'esportazione:

Codeina	base kg	200
Diidrocodeina	»	100
Etilmorfina	»	50
Morfina	»	50
Ossicodone	»	1
Idrocodone	»	1
Bupremorfina	»	0,500

2) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Codeina	base kg	250
Diidrocodeina	»	130
Etilmorfina	»	40
Morfina	»	30
Folcodina	»	1
Idrocodone	»	1
Idromorfone	»	1
Ossicodone	»	1
Ossimorfone	»	1
Tebacone	»	1
Bupremorfina	»	0,500

Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

e per l'esportazione:

Codeina	base kg	200
Diidrocodeina	»	250
Etilmorfina	»	50
Morfina	»	50
Folcodina	»	100
Idrocodone	»	50
Idromorfone	»	1
Ossicodone	»	50
Ossimorfone	»	1
Tebacone	»	1
Bupremorfina	»	0,500

3) La ditta Laboratori Mag, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Amfepramone	base kg	2.000
Fendimetrazina bitartrato	»	2.000
Fendimetrazina pamoato	»	100

e per l'esportazione:

Amfepramone	base kg	3.000
Fendimetrazina bitartrato	»	30.000
Fendimetrazina pamoato	»	1.000

4) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Pentazocina	base kg	300

e per l'esportazione:

Pentazocina	base kg	1.700

5) La ditta Tosi, via di Breme n. 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Metadone cloridrato	base kg	15

6) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Destropropossifene	base kg	8.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene	base kg	25.000

7) La ditta Secifarma S.p.a., via G.B. Grassi n. 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale:

Destropropossifene	base kg	1.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene	base kg	8.000

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

Roma, addì 25 novembre 1986

Il Ministro: POGGIOLINI

86A9592

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1986.

Finanziamento delle indennità di abbattimento per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del proprio decreto 13 novembre 1985 n. 182304, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1986, con cui, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, ammontante alla somma complessiva di L. 365.881.288.000, non ripartita dal deliberato CIPE del 1° agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

Accertato che la predetta disponibilità di lire 365.881.288.000 è stata accantonata per lire 206.540.920.000 per le attività a destinazione vincolata di cui all'art. 17, primo comma, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto che l'art. 17, primo comma, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a valere sullo stanziamento di L. 40.857.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riserva per le attività a destinazione vincolata l'importo complessivo di L. 790.000.000.000 di cui L. 525.000.000.000 per assicurare prioritariamente i fabbisogni finanziari dei servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, dei servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, delle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e dalla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante: «Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali»;

Visto che il primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, dispone che le indennità di abbattimento per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto, in particolare, che il secondo comma dello stesso art. 3 del citato decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, prevede che, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, assegna direttamente alle regioni le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento, in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate;

Vista la nota n. 600.1/24409/7341 del 18 ottobre 1986 con la quale il Ministro della sanità, ai sensi del citato art. 3 del decreto-legge n. 594/86, propone, nella misura riportata per ciascuna regione interessata, l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 203.024.000 per le necessità finanziarie dell'anno 1985, unitamente a quello di L. 5.730.641.000 per i fabbisogni finanziari del corrente esercizio 1986;

Ravvisata la necessità di erogare a favore delle regioni interessate il citato importo complessivo di L. 203.024.000 per consentire alle medesime regioni di poter provvedere direttamente, ai sensi del terzo comma del citato art. 3 del decreto-legge n. 594/86, alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento ad essi spettanti per il 1985;

Ravvisata, altresì, la necessità di assegnare ed erogare la citata somma complessiva di L. 5.730.641.000 a favore delle regioni interessate, per consentire alle medesime regioni di poter provvedere, ai sensi del citato terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 594/86, direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento ad essi spettanti per l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire alle seguenti regioni di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti per l'anno 1985, è assegnato l'importo complessivo di L. 203.024.000, ripartito come appresso:

Regione	Lire
Lombardia	6.680.000
Emilia-Romagna	2.639.000
Umbria	150.042.000
Abruzzo	17.050.000
Calabria	26.613.000
Totale . . .	203.024.000

Art. 2.

Per consentire alle seguenti regioni di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti per l'anno 1986, è assegnato l'importo complessivo di L. 5.730.641.000, ripartito come appresso:

Regione	Lire
Lombardia	510.662.000
Veneto	489.165.000
Emilia-Romagna	4.000.000.000
Umbria	500.000.000
Abruzzo	43.400.000
Puglia	155.411.000
Calabria	6.153.000
Sardegna	25.850.000
Totale . . .	5.730.641.000

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di L. 5.730.641.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 203.024.000 nella misura riportata accanto a ciascuna regione dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

E autorizzato, altresì, il versamento dell'importo complessivo di L. 5.730.641.000, nella misura riportata accanto a ciascuna regione dal precedente art. 2, che gravera sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 27

86A9582

DECRETO 5 dicembre 1986.

Emissione di titoli del Tesoro per 30 miliardi di yen, al tasso di interesse annuo del 5,375% della durata di sei anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente «interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministero del tesoro di far ricorso,con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, anche a prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, per destinarne le relative disponibilità in parte all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 623/1983, in parte al completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in parte alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della stessa legge n. 219;

Visto l'art. 16, nono comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), con il quale il cennato limite massimo di lire 1.720 miliardi, già elevato lire 2.220 miliardi con legge del 18 aprile 1984, n. 80, e stato ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi;

Considerato che, in attuazione delle cennate disposizioni, sono state effettuate operazioni di provvista sul mercato internazionale con un ricavo netto pari a complessive lire 1.937,8 miliardi;

Attesa l'opportunità di ricorrere, per il completamento dei programmi di cui alle menzionate leggi, ad ulteriori prestiti esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, da ultimo modificato con l'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le finalità contemplate dalle richiamate disposizioni di legge, è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo nominale di 30 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 5,375 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 19 dicembre 1987.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sei anni, con inizio nel mese di dicembre 1986 e scadenza entro il 31 dicembre 1992.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore, in tagli del valore nominale di yen giapponesi 1.000.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate dal Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscrit-

ta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito del Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto e stabilito, in yen giapponesi, nella misura del 100,50% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di dicembre 1986.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 dicembre 1992.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da IBJ International Limited (I.B.J.) per la assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata dalla I.B.J. che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla I.B.J., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dell'1,875% dell'ammontare nominale del prestito.

Tutte le spese relative all'emissione, comprese quelle connesse al «rating» delle obbligazioni, saranno a carico della I.B.J.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altra azienda di credito incaricata, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli saranno quotati alla borsa valori del Lussemburgo.

Art. 10.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1992, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 398

86A9707

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 luglio 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi del 40° anniversario dell'Alitalia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme

generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 817, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di francobolli celebrativi del 40° anniversario dell'Alitalia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1684 del 24 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi del 40° anniversario dell'Alitalia, nei valori da L. 550 e L. 650.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono costituite da due composizioni a soggetto aeronautico, in cui figurano la leggenda «40° ALITALIA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «550» e «650».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 251

86A9534

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 1986.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza determinata da inquinamento da sostanze incognite nel comune di Ferno. (Ordinanza n. 847/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il verbale di deliberazione della giunta municipale del comune di Ferno (Varese) del 2 dicembre 1986, prot. 7553 e la lettera del prefetto di Varese del 2 dicembre 1986, prot. 8967/sett. II, che rappresentano la grave situazione di emergenza creatasi nel comune di Ferno a seguito dell'inquinamento da sostanze incognite dei pozzi che alimentano l'acquedotto cittadino e chiedono l'intervento del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare la obiettiva situazione di emergenza civile in atto nel cennato comune;

Considerato che la regione Lombardia ha comunicato al comune di Ferno di non potere assegnare alcun contributo per indisponibilità di bilancio, come risulta dal fonogramma del 2 dicembre 1986, prot. 636, trasmesso dal presidente della giunta regionale Lombardia al comune di Ferno;

Ravvisata la necessità di intervenire nei tempi più brevi per garantire l'immediato approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione, mediante autobotti, con l'attivazione di punti fissi di rifornimento di emergenza ed installando un potabilizzatore a carbone attivo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato al prefetto di Varese un primo contributo speciale di L. 350.000.000 per gli interventi più urgenti, di cui in premessa, per fronteggiare la crisi idrica nel comune di Ferno (Varese).

L'onere di cui al precedente comma è posto a carico del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9593

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 agosto 1986, n. **869.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», in Rimini.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1986
Registro n. 14 Esteri, foglio n. 186

86G1233

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Capone Domenico, in Turi

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 la riscossione del carico tributario di L. 138.713.000 dovuto dalla ditta Capone Domenico, con sede in Turi, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A9598

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua latina.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura nord-americana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A9595

Autorizzazione all'istituto professionale «Quintino Sella» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti 17 marzo 1986, n. 1549, l'istituto professionale «Quintino Sella» di Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 in C.C.T. 1985/86 per istituzione di premi o borse di studio in memoria dell'ex alunno Piermichele Ferro, disposta dal prof. Paolo Zaina.

86A9608

Autorizzazione alla scuola media statale «G. B. Amici» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 1696 Div. Q del 29 aprile 1978 la scuola media statale «G. B. Amici» di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.610.000 in buoni del Tesoro poliennali, la cui rendita costituirà una borsa di studio in memoria dell'alunna «Barbara Malmesi».

Detta borsa di studio sarà assegnata ad una alunna della stessa scuola media, emergente per l'amore allo studio, per serietà di impegno e comportamento verso la scuola e le sue componenti.

86A9606

Autorizzazione alla scuola media statale «Stromei» di Tocco Casauria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pescara prot. n. 5290/Sett. I del 9 settembre 1986, la scuola media statale «Stromei» di Tocco Casauria (Pescara) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Rex Rotary 7 110» del valore di L. 2.345.000 dal sig. Crescuso Galli, a nome di un comitato di genitori.

86A9607

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 6067 del 10 novembre 1986, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato consistente in L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Rognoni Carla ved. Strazza, deceduta in Milano il 22 settembre 1984, con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Alfonso Colombo n. 22076/2706 di rep. in data 20 dicembre 1984.

86A9603

Autorizzazione alla scuola media statale «V. da Feltre» di Bobbio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza prot. n. 5402/Am. Sez. 3ª del 18 ottobre 1986 la scuola media statale «V. da Feltre» di Bobbio (Piacenza) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 investita in titoli di Stato, la cui rendita verrà utilizzata per l'istituzione, presso la medesima scuola, di una borsa di studio in memoria del preside scomparso, prof. Guido Armani.

La predetta somma è stata disposta dalla Cassa di risparmio di Piacenza e dai signori Egle Cirri Pizzeghello, Mario Bonini, Ferdinando Algeri, Nellina Follini Cella.

86A9604

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Costituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1986-89

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1986, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4, sulla proposta del Ministro dell'ambiente, è stato costituito il Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1986-89.

86A9759

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bologna, Ispica, S. Angelo in Vado e Venezia

Con decreto interministeriale n. 292 in data 26 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aliquote di terreno risultanti divise dal contesto aeroportuale di Bologna in seguito alla costruzione della tangenziale nord e riportate nel catasto del comune censuario di Bologna al foglio 11 particella 82 e al foglio 12 particella 79 per una superficie totale di mq 220.

Con decreto interministeriale n. 295 in data 27 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono T.S.N. sito nel comune di Ispica (Ragusa), contrada Gazzalla, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1216, foglio 25, particelle 17, 143, 144 e 145 del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 2700.

Con decreto interministeriale n. 293 in data 26 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. di S. Angelo in Vado (Pesaro) riportato nel nuovo catasto terreni del comune censuario medesimo alla partita n. 1427, foglio di mappa n. 47, particelle 98, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 ed al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 650, foglio di mappa n. 47, particella n. 174 per una superficie complessiva di Ha 1.62.11.

Con decreto interministeriale n. 296 in data 27 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale facente parte dell'isola di Pellestrina ubicata in Venezia laguna, riportata nel catasto del comune censuario di Venezia-Sezione Pellestrina, al foglio n. 10, mappale 12, per una superficie complessiva di mq 1430.

86A9597

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 19 novembre 1986 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sotto elencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Cerumol-flacone ml 15 gocce auricolari (cod. 013630013), registrata a nome della ditta Laboratories For Applied Biology Ltd di Londra (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., in Caronno Pertusella (Varese), (decreto di revoca n. 7497/R);

2) Nivalasi-5 fiale liof. + 5 fiale solv. (cod. 021853015), registrata a nome della ditta Laboratori U.C.B. S.p.a., in Torino, (decreto di revoca n. 7498/R);

3) Fismicina-8 capsule (cod. 017639016) e flacone da 60 ml di granulato per sospensione orale estemporanea (cod. 017639028), registrata a nome della ditta Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint S.r.l., in Pomezia (Roma), (decreto di revoca n. 7499/R);

4) Gentiazina-20 compresse (cod. 007649015), registrata a nome della ditta La.Fa.Re. S.n.c., in Ercolano (Napoli), (decreto di revoca n. 7500/R);

5) Euclorato-42 compresse - registro n. 11914, registrata a nome della ditta Eugal - Lab. Chim. Farm. S.r.l. in Genova, (decreto di revoca n. 7501/R);

6) Co-Factor-5 fiale liof. da UCD 200 + 5 fiale solv. (cod. 022316032) e 10 fiale liof. da UCD 200 + 10 fiale solv. (cod. 022316044), registrate a nome della ditta Sigma Tau S.p.a., in Roma, (decreto di revoca n. 7502/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 19 novembre 1986 è stata revocata d'ufficio la registrazione delle preparazioni citate accanto alle sottoindicate specialità medicinali:

1) Metioplex-5 fiale da ml 5 per uso intramuscolare (cod. 003048016), registrata a nome della ditta La.Fa.Re. S.n.c., in Ercolano (Napoli), (decreto di revoca n. 7503/R);

2) Cito «50»-5 fiale liof. + fiale solv. ml 3 (cod. 020732018), registrata a nome della ditta Istituto Ganassini S.p.a., in Milano, (decreto di revoca n. 7504/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

86A9724

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 8 aprile 1986 all'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Furalon 20 EC, già registrato al n. 6660.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 18 marzo 1986 all'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, viale G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Oncol Fiori 20 EC Sipcam, già registrato al n. 6652.

86A9723

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17417.XVI in data 19 novembre 1986 gli artifici denominati:

Gioia (denominazione originale Happiness);

Regina delle stelle (denominazione originale Golden flowers and fruits),

fabbricati nella Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

86A9602

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è determinata come segue a decorrere dal 1° luglio 1986:

compenso annuo lordo lire 30 milioni.

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

86A9360

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 27 novembre 1986 è istituito il registro delle varietà di lenticchia (Lens culinaris Med.) allo scopo di identificare le varietà stesse. Ai fini della iscrizione delle varietà di lenticchia nel registro, i caratteri da rilevare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità, sono i seguenti:

1. Portamento della pianta (alla fioritura) (*).
2. Stelo: altezza (alla fioritura) (*).
3. Fiori: colore (*).
4. Baccello:
   4.1. Altezza del baccello inferiore (*).
   4.2. Numero medio di semi.
5. Seme:
   5.1. Colore di fondo del testa (*).
   5.2. Forma del disegno del testa (*).
   5.3. Colore del disegno del testa (*).
   5.4. Colore dei coltiledoni.
   5.5. Dimensioni (*).
6. Classificazione della spigatura (scarto in giorni rispetto ad una varietà testimone).

Ai fini della certificazione delle varietà di lenticchia i caratteri da prendersi in considerazione sono quelli sopra elencati segnati con asterisco.

86A9721

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1986 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

Agostino Ferrari e C. S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi produttivi flessibili, altamente automatizzati tramite l'ausilio di componenti computerizzati per l'ottenimento di manufatti plastici tecnopolimeri.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 631.350.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 giugno 1987.

Angelo Po grandi impianti S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche di processo riguardanti una nuova linea di produzione flessibile polivalente, pilotata dalla unità di governo centrale, in grado di produrre indifferentemente frigoriferi o freezer, cucine, forni e lavastoviglie industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Carpi (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.179.790.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

B e V S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: totale trasformazione dei sistemi di lavorazione delle alghe marine per l'ottenimento di Agor-Agor.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 264.105.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

Bonney Forge Europe S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un processo produttivo robotizzato e controllato da microprocessori per la costruzione di valvole speciali fucinate e forgiate per l'impiego in impianti ad alto rischio.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Albano S. Alessandro (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.817.876.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1988.

Bosco e C. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi integrati per la elaborazione delle misure di portata dei fluidi.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 260.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 marzo 1985.

Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e costruzione di prototipi di autobus per servizio urbano ed extraurbano con carrozzeria in lega leggera, assemblata e allestita senza autotelaio.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Pistoia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.743.217.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1988.

Brevini S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di trasmissione di potenza meccanico-fluidostatico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.905.983.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 dicembre 1987.

Carpigiani Bruto macchine automatiche S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche ottenute dall'applicazione diffusa dell'elettronica nella progettazione di una nuova generazione di macchine per gelati.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Anzola Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.552.970.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1987.

Carton Strong Italia S.r.l., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: linea innovativa per produzione di cartone ondulato ad alta velocità in totale automazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Monza (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.613.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

Dalmine S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: protezione temporanea della superficie esterna dei tubi di acciaio resistente alla corrosione da agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Dalmine di Dalmine (Bergamo), Dalmine di Massa (Massa).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.421.562.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989.

D'Andrea S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema flessibile polivalente di teste per centri di lavoro FMS e macchine speciali, con una traiettoria utensile gestita dal controllo numerico con l'ausilio di un'asse supplementare di lavoro (Asse U).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Lainate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 486.406.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Data Process S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico integrato modulare per l'automazione delle operazioni di gestione magazzino e distribuzione prodotti in piccoli e grandi centri di vendita.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Milano Fiori - Rozzano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.930.111.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

Dating S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto sistema per l'ottimizzazione della trasmissione dati fra elaboratori e terminali remoti.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Cologno Monzese (Milano), Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 569.888.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1987.

Diemme S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: avanzato sistema modulare continuo e flessibile per la produzione di vino e succo d'uva con l'impiego di macchinari specifici a controllo elettronico adattabili anche alla produzione di succo di frutta.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Lugo (Ravenna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.607.025.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Elcontrol S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi strumenti computerizzati portatili e/o da quadro destinati all'analisi dei consumi elettrici e delle caratteristiche dell'energia e all'automazione delle macchine.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Centergross (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 552.650.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 dicembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1988.

Faini S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo delle tecnologie di trasformazione delle materie plastiche e delle applicazioni di tecnopolimeri.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Rovezzo (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L.965.993.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Fais - Fabbrica apparecchi idrotermici Simonato S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nel processo produttivo di articoli idrosanitari ottenuto con isole automatizzate di lavorazione asservite a calcolatori di processo.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 994.097.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Fils S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di deformazione plastica dei metalli a bassa temperatura: tecnologica del semicaldo in stampo chiuso.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Busano Canavese (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.252.378.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Fimtessile S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo macchinario con programmazione computerizzata per la formazione del passo dei telai di tessitura.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Ponte Nossa (Genova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.554.496.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Fonderie acciaierie «Giovanni Mandelli» S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi di formatura finalizzati all'asservimento del ciclo produttivo «getti di serie» a processore con logiche programmabili ed all'integrale recupero della sabbia di fonderia.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Colegno (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 994.696.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

I.M.R. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi di strutture di cavi speciali e di conduttori nudi per impieghi nel campo dell'alta tensione e per applicazioni particolari nel campo dell'elettronica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Pignataro Maggiore (Caserta), Merlino (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.817.468.000 di cui L. 906.189.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 911.278.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Industria chimica prodotti Francis S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la sintesi di solfonammidi carbossiammidi ed acidi arilalcanoici aventi attività farmacologica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Caronno Pertusella (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.087.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 14 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Industria meccanica di Chiavenna S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione elettronica di macchina da scrivere portatile ad uso semiprofessionale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Chiavenna (Sondrio).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 695.840.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

IRE - Industrie riunite elettrodomestici S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: profonda revisione delle tecnologie di progettazione e di produzione di una nuova gamma di prodotti della cottura.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.150.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea transfer automatica lastre vetro. Macchine di taglio e molatura a controllo numerico di vetrature di auto.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Casoria (Napoli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 500.517.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità prospettica» di cui alla delibera citata in premessa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

Magnaghi oleodinamica, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo. Realizzazione prototipi sperimentali. Sperimentazioni. Realizzazione prototipi di qualificazione. Qualificazioni ufficiali e preindustrializzazione di servocomandi. Rotore principale e servocomando rotore. Coda per elicotteri con peso al decollo di tonn. 13.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.294.088.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Maina S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di allunghe e giunti cardanici atti a trasmettere momenti torcenti di notevole entità in particolare previsti, per essere impiegati negli impianti siderurgici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Asti.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 531.959.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziarie prospettica» di cui alla delibera citata in premessa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

Meccaniche moderne Chemical Plonts Division S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione controllata da microprocessore degli impianti per la produzione di sapone da toeletta.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Busto Arsizio (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.469.825.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Microtecnica S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi di attuazione di tipo avanzato per impieghi aerospaziali dotati di riduttori epicicloidali multipli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Luserna S. Giovanni (Torino), Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.139.451.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

Morando impianti S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Sviluppo di sistemi per il controllo e l'automazione integrale del processo di produzione di laterizi con rilevante riduzione dei consumi energetici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Asti.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.206.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

M80 S.a.s. di Alberghini Marinella, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova astucciatrice a movimenti continui e caricamento orizzontale ad elevato contenuto di tecnologie elettroniche.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Pianoro (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 200.941.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1987.

Omga S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nell'automazione di macchine e sistemi flessibili combinati, adatti alla lavorazione del legno e leghe leggere nella fabbricazione di infissi e cornici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Limidi (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 560.521.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Orsi automazione S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi integrati a tecnologia avanzata per l'automazione, il controllo e la supervisione degli impianti, basati su un nuovo controllore programmabile (PMC).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 494.752.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

Pavesi S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo autoveicolo a livello prototipale di dimensioni e peso ridotto con possibilità di derivazioni plurime a basso costo di investimento ad agevole producibilità, con carrozzeria collaborante in tecnopolimeri ad elevate caratteristiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 176.827.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1986.

Petitpierre S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione di sistemi tecnici computerizzati e di relativi packages di software di grafica interattiva nella realizzazione di sistemi ad alto livello di automazione nelle varie fasi di «Materials Handling».

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.424.832.00.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Petrolvalves S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un sistema integrato CAD-CAM con annesso impianto pilota di lavorazione e sperimetazione, per la produzione valvole ad alto contenuto tecnologico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Castellanza (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.940.940.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

Philips S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi radiologici in tecnica digitale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Monza (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.960.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Pomini Farrel S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione dei sistemi di gestione e controllo del processo di laminazione a calcolo dei prodotti lunghi in acciai speciali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Castellanza (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.103.242.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

Premoli di Luigi & Figli S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti di processo ottenuti nel recupero dell'alluminio puro da scarti dei bagni salini di fusione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Rovello Porro (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 843.682.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Rambaudi industriale S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: avanzamenti tecnologici nel processo di fresatura di precisione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Rivoli-Cascine Vica (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.360.777.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Simonazzi A. e L. S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione spinta nelle linee di imbottigliamento delle bevande alimentari.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.075.832.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1986.

SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione delle telecomunicazioni con evoluzione della rete verso la numerizzazione degli apparati e l'integrazione dei servizi.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: data la natura della società, tutto il territorio nazionale.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 30.195.000.000 di cui L. 24.156.000.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 6.039.000.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 14 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

So.F.Ter S.p.a. granulati termoplastici, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e messa a punto di un nuovo processo produttivo parzialmente automatizzato tramite l'ausilio di apparecchiature elettroniche per la produzione di composti plasto elastomerici a base di poliolefine contenente la parte elastomerica vulcanizzata termodinamicamente destinati all'industria dell'auto e dell'elettrodomestico bianco.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Forlì.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 316.926.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

S.T.M. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo tipo di riduttore a vite senza fine dotato di limitatore di coppia e lubrificazione forzata.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Calderara di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 645.320.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

Technipetrol S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: definizione ed ottimizzazione degli schemi di produzione dell'alcool etilico disidrato per uso autotrazione a partire da cereali e sorgo dolce.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Roma, Saluzzo, Faenza.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.150.875.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 maggio 1987.

Teleccavi S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: cavi telefonici a coppie simmetriche costruite con speciali tecniche di formazione e di riunione degli elementi telefonici che trovano applicazione anche nel campo dei cavi speciali a fibre ottiche a tubetto casco o serrato destinato ad impieghi speciali sull'elettronica nelle comunicazioni e nelle trasmissioni in tecnica numerica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.704.712.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Wolfram Carb S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppi tecnologici impiantistici e progettazione, costruzione di impianto per la fabbricazione di ceramici fini.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.

Luogo di esecuzione: Castellamonte (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 687.060.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1990.

Inoltre, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del fondo:

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Selta S.p.a., concernente: sistema telefonico numerico per forma e dati - SAE2010.

Modifica da apportare:

Nome dell'impresa: Selta - Società elettronica trasmissione ed automazione S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società O.C.M.E. S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche nel settore delle macchine confezionatrici ad alta velocità produttiva con applicazione spinta di sistemi di controllo gestionale automatici.

Modifica da apportare:

Nome dell'impresa: O.C.M.E. - Officina costruzioni meccaniche emiliana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industrie meccaniche Zanrosso S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova serie di macchine computerizzate quali rettificatrici, alesatrici, levigatrici per il riconoscimento dei componenti di motori endotermici.

Modifica da apportare:

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società M.T. Castoldi & C. S.p.a., concernente: processo continuo, controllato da microprocessori, per la produzione di fili sintetici ad alta tecnologia.

Modifica da apportare:

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Elca S.r.l., concernente: sistemi di controllo e regolazione per trattamenti galvanici tramite raddrizzatori a correnti pulsanti.

Modifica da apportare:

Nome dell'impresa: Elca - Elettromeccanica costruzioni automatismi S.r.l.;

Data di inizio del programma: 16 marzo 1983.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Piaggio & C. S.p.a., concernente: avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nell'area dei veicoli a due e tre ruote.

Modifica da apportare:

Data di inizio del programma: 16 gennaio 1982;

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società C.I.M. - Compagnia industriale manufatti S.p.a., concernente: studio, progettazione e messa a punto di una nuova linea di produttività prototipale altamente automatizzata, atta alla produzione di nuovi manufatti composti in materiali polimerici per il settore automobile.

Modifica da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 361.670.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.D.M. - Costruzioni macchine speciali lavorazione legno S.r.l., concernente: nuovo processo per la lavorazione di pannelli in legno di agglomerati e materiali similari differenziati, con unità di controllo elettronico a microprocessore.

Modifica da apportare:

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 989.135.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Luigi Dellavia & C. S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici nei nuovi bilancieri per stampaggio ottenuti mediante la completa riprogettazione e l'introduzione nel controllo e nel comando del ciclo produttivo di una unità di governo elettronica.

Modifica da apportare:

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 590.746.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industrie Pirelli S.p.a., concernente: realizzazione di nuovi materiali, nuovi prodotti tecnologici di produzione e di controllo nel settore dei componenti elastomerici per autoveicoli.

Modifica da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 15.574.387.000 di cui L. 14.562.052.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.012.335.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, di cui il 6,5% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

86A8943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè coloro che siano in possesso dei diplomi di qualifica professionale e di quelli rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV - 00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate o spedite a mezzo posta.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il nome e cognome proprio, il cognome del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito — con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dell'esame.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il Ministro delle finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 6.

Gli esami, a termini del combinato disposto degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2) di un tema su uno dei seguenti gruppi di materie, di cui quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte verranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 4 marzo 1987.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Ai candidati che abbiano superato le prove scritte sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile, su carta da bollo da L. 3.000, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato, in originale o in copia notarile, contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 3.000. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, dal comune in cui è avvenuta, nei registri dello stato civile, la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 3.000.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A)*, *B)*, *C)*, *D)* ed *E)*, non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

F) Documento militare; copia aggiornata o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammesse ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio nei Corpi armati di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 3.000, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta posizione militare.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato civile, su carta da bollo da L. 3.000 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idon . a documentare la posizione da attestare.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei, saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori. Ove la domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* sarà sufficiente allegare alla stessa la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa; trascorso tale termine dovranno essere nuovamente prodotti anche il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale, ed il certificato di godimento dei diritti politici.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 285

86A9616

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di farmacia (posti 3):

gruppo di discipline n. 68 . . . . posti 2

Sottosettori:
1) biochimica;
2) analisi chimico-cliniche;
3) biologia generale;
4) genetica.

gruppo di discipline n. 80 . . . . posti 1

Sottosettori:
1) equilibri chimici in soluzione;
2) metodi di analisi chimica strumentale;
3) problematiche di analisi chimica applicata;
4) merceologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzare al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale docente - Via Saffi n. 2 - 61029 Urbino (Pesaro), scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università degli studi di Urbino.

86A9728

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/23, a:

Ruolo sanitario:

tre posti di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di aiuto psichiatra - area funzionale di medicina per il D.S.M.;
due posti di assistente medico - area funzionale medicina per il servizio assistenza tossicodipendenti (S.A.T.);
sei posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica per i servizi sanitari di base;
un posto di veterinario coadiutore per area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di psicologo collaboratore per il dipartimento di salute mentale (D.S.M.) e per il servizio assistenza tossicodipendenti (S.A.T.);
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Ruolo tecnico:

tre posti di assistente sociale collaboratore per il servizio D.S.M. e per il S.A.T.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Riano (Roma).

86A9640

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/30, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);
due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);
due posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);
due posti di operatore tecnico di cui un elettricista e un pittore edile;
quattordici posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario);
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Colleferro (Roma).

86A9641

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale FR/8

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo-capo servizio presso l'unità sanitaria locale FR/8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Atina (Frosinone).

86A9639

Concorsi per chiamata diretta a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/10

Sono indetti concorsi per chiamata diretta presso l'unità sanitaria locale FR/10, a:

due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;
quattro posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Cassino (Frosinone).

86A9636

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/10, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina (tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di oculistica - area funzionale di chirurgia (tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (tempo pieno);

quattro posti di assistente medico per il servizio di assistenza ai tossicodipendenti - area funzionale di medicina (tempo pieno);

tre posti di veterinario collaboratore di cui due per l'area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali ed uno per l'area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;

sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;
tre posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Cassino (Frosinone).

86A9635

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di ingegnere nucleare per il servizio di fisica sanitaria presso l'unità sanitaria locale n. 40

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere nucleare per il servizio di fisica sanitaria, presso l'unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

86A9646

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 43

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 43, a:

due posti di coadiutore amministrativo;
un posto di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

86A9651

Concorso ad un posto di direttore del reparto medico micrografico presso l'unità sanitaria locale n. 51

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore del reparto medico micrografico presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

86A9644

Concorso ad un posto di dirigente sanitario, da assegnare al servizio di medicina legale, presso l'unità sanitaria locale n. 62

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario da assegnare al servizio di medicina legale presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

86A9645

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 23

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia per l'ospedale «Maria Paternò Arezzo», presso l'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 49 del 6 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Ragusa.

86A9648

REGIONE CAMPANIA

Concorsi per chiamata diretta a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti concorsi pubblici per chiamata diretta, per titoli ed esami, a:

dieci posti di operatore professionale di seconda categoria (ex infermieri generici);
due posti di operatore tecnico (ex portiere centralinista);
due posti di ausiliario socio sanitario specializzato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 79 del 24 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Sarno (Salerno).

86A9650

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Revoca di uno dei due posti del concorso ad operatore professionale collaboratore (logopedista) presso l'unità sanitaria locale n. 12.

L'estratto di bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12 di Scandiano, pubblicato alla pagina 8493 - seconda colonna - della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 novembre 1985, è modificato nel senso che è stato revocato uno dei due posti del concorso medesimo, in quanto è stato ricoperto «ex lege».

86A9732

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985 e n. 77 del 3 aprile 1986), presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti; scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

86A9652

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;
un posto di biologo collaboratore;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico sanitario di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

86A9649

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

due posti di veterinario collaboratore;
un posto di terapista della riabilitazione - logopedista;
cinque posti di assistente amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore tecnico;
tre posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici affari generali dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

86A9733

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale in Suzzara (Mantova).

86A9633

Avviso per chiamata diretta a due posti di operatore tecnico - operaio specializzato di cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 49.

È indetto avviso per chiamata diretta, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico - operaio specializzato di cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale in Suzzara (Mantova).

86A9634

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di primario ospedaliero di pediatria;
un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di geriatria;
un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per il servizio di medicina scolastica;
venti posti di operatore professionale collaboratore, infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civico di Codogno (Milano).

86A9642

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di operatore-professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di operatore tecnico - autista;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 21 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Acri (Cosenza).

86A9647

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente medico per il servizio di anestesia e rianimazione (1° settore) - area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente medico per la divisione di cardiologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico per la clinica di pediatria - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico per il servizio di anatomia e istologia patologica - area funzionale di medicina
due posti di assistente medico per la divisione di cardiochirurgia area funzionale di chirurgia.
un posto di operatore professionale di prima categori collaboratore - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

86A9736

ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di neurofisiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A9734

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo all'avviso riguardante: «Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1° settembre 1986).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pagina 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultima riga, dove è scritto: «7 agosto 1986.», leggasi: «8 agosto 1986.».

86A9744

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221